

XI.

TORNATA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il deputato Lanzara chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2950. — È data lettura di una proposta di legge del deputato Corleo per l'esenzione delle tasse del 30 per cento sul quarto della rendita da darsi ai comuni sui beni provenienti dalle sopresse corporazioni religiose, giusta l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866. — Annunziarsi una proposta di legge dei deputati Cuccia. — Giuramento dei deputati Di Blasio Scipione e Saladini. — Il presidente dà conto dell'accoglienza fatta da S. M. alla deputazione della Camera che gli ha presentato l'indirizzo in risposta al discorso della Corona. — Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza sopra l'amministrazione del Fondo per il culto, e votazione per la nomina di un commissario del bilancio; votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la proroga del compimento delle operazioni affidate agli arbitri silani dalla legge 25 maggio 1876. — Il presidente annuncia una domanda d'interrogazione del deputato Indelli al ministro dell'interno. — Il presidente proclama eletti deputati gli onorevoli: Costantini, Cerulli, Patrizii, De Riseis, Scarselli, Gorio, Barbieri, Papa, Buffoli, Rinaldi Pietro, Mattei Antonio, Giuriati, Maurigi, Di San Giuseppe, Solidati-Tiburzi, Amadei, Seismit-Doda, Massari, Ferrari Ettore, Elia, Mariotti, Bonacci, Bruschettoni, Bosdari, Baccarini, Farini, Costa, Bertani, Pierantoni, Coccozza, Semmola, Comin, Teti. — Sulla elezione contestata del 1° collegio di Catania parlano i deputati Di Rudinè, Crispi, Lacava, Minghetti, Mantellini, Pierantoni, Romeo e Ferracciù.

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Ferrini, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che viene approvato; legge quindi il seguente sunto di

Petizioni.

2950. Settantaquattro commessi postali, della provincia di Salerno, domandano che il loro stipendio venga aumentato in proporzione del maggiore lavoro e sia riconosciuto il diritto alla pensione ad essi ed alle loro famiglie.

2951. Danesi Francesco, dopo aver infruttuosamente ricorso al Ministero della pubblica istruzione contro una pena disciplinare inflittagli dall'Università di Macerata, si rivolge alla Camera per ottenere che gli sia comunicato il provvedimento integrale di condanna e messo in grado di conoscere i motivi specifici e la prova della medesima,

per essere messo in grado di valersi del diritto di difesa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanzara.

Lanzara. Prego la Camera, che voglia dichiarare d'urgenza la petizione n° 2950, con la quale i commessi postali della provincia di Salerno domandano, che sia provveduto convenientemente a migliorare la loro condizione e con aumento di stipendio, e con diritto alla pensione.

(È dichiarata d'urgenza.)

Leggesi una proposta di legge del deputato Corleo ed annunziarsi la presentazione di un'altra del deputato Cuccia, per una modificazione al regolamento della Camera.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Corleo.

Se ne dà lettura.

Ferrini, segretario, legge:

“ Art. 1. Il quarto della rendita netta delle sopresse corporazioni religiose accordato ai comuni coll'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n° 3036, ed ai comuni di Sicilia colla decorrenza sin dal 1° gennaio 1867, sarà dato ai medesimi senza detrazione alcuna della tassa del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n° 3848.

“ Art. 2. Sarà ripristinata a favore dell'amministrazione del Fondo per il culto, all'oggetto di consegnarla ai comuni nella rispettiva lororata, la rendita che fosse stata cancellata, o che fosse stata iscritta con un 30 per cento in meno, sino alla riproduzione intiera del quarto ai detti comuni dovuto giusta l'articolo precedente.

“ Art. 3. La detta rendita decorrerà a favore dei singoli comuni dalle epoche stabilite coll'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, sotto le obbligazioni ivi indicate.

“ La consegna della medesima si farà con inscrivere a nome dei singoli comuni cui è dovuta.

“ Art. 4. Potranno i comuni sperimentare l'azione giudiziaria per farsi consegnare dall'amministrazione del Fondo per il culto il detto quarto di rendita nella quantità che a ciascuno appartiene all'epoca da detta legge stabilita, qualora la mentovata amministrazione, dopo un anno dalla domanda amministrativa del comune intimatale per atto di usciere, non avrà tale consegna eseguito colla iscrizione di cui all'articolo precedente. ”

Presidente. È presente l'onorevole Corleo?

(Non è presente.)

Quando siano presenti gli onorevoli Corleo, e il ministro delle finanze si stabilirà il giorno per lo svolgimento della proposta di legge testè letta.

L'onorevole Cuccia ha trasmesso alla Presidenza una proposta di modificazione al regolamento della Camera, proposta che sarà inviata agli Uffici, affinchè ne ammettano la lettura.

Giuramento dei deputati Di Blasio Scipione e Saladini.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Di Blasio Scipione e Saladini, li invito a giurare.

(Legge la formola)

Di Blasio Scipione e Saladini giurano.

Il presidente dà conto del ricevimento della deputazione che ha presentato a S. M. il Re l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Presidente. Onorevoli colleghi, stamani la Commissione da voi espressamente incaricata, ebbe l'onore di presentare a S. M. il Re l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Ricevuta con ogni dimostrazione di benevolenza, il Re ci incaricava di ringraziare la Camera per i sentimenti espressigli, nei quali piacque alla M. S. di constatare ancora una volta la comunanza degli intenti suoi con quelli della Nazione, e trarne il miglior augurio per la patria.

S. M. inoltre volle addimostrarci l'animo suo gratissimo per la parte che la Camera ha preso alle gioie della sua famiglia e del plauso cui l'immano sventura onde furono percosse nobilissime provincie diede occasione alla Rappresentanza nazionale di tributare all'esercito, esempio di abnegazione e di sacrificio. (*Bravo! Benissimo!*)

Risultamento della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo pel culto, e votazioni per la nomina di componenti di due Commissioni.

Presidente. Proclamo il risultamento della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto:

Votanti	236
Maggioranza	119

Ebbero voti i deputati:

Fili-Astolfone	88
Ferracciù	47
Nocito	18
Di Sant'Onofrio	10
Serena	5

Altri voti dispersi, schede bianche 52.

Nessuno degli onorevoli deputati avendo ottenuto la maggioranza dei voti, si procederà oggi alla votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Fili-Astolfone e Ferracciù, che ne ottennero il maggior numero.

L'ordine del giorno reca: 1° votazione di ballottaggio, per la nomina di un commissario di vigilanza sopra l'amministrazione del Fondo per il culto, e votazione per la nomina di un commissario del bilancio; 2° votazione a scrutinio segreto

sul disegno di legge per la proroga del compimento delle operazioni affidate agli arbitri silani dalla legge 25 maggio 1876.

Si procede alla chiama, e dovendosi fare tre votazioni in una volta, affinchè non succedano scambi di urna, prego gli onorevoli deputati di venire a votare di mano in mano che saranno chiamati.

Ferrini, segretario, fa la chiama.

Proclamazione della votazione fatta a scrutinio segreto.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla numerazione dei voti.

(I segretari *Cocconi* e *Melodia* procedono alla numerazione dei voti.)

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Proroga del compimento delle operazioni affidate agli arbitri silani dalla legge 25 maggio 1876.

Presenti e votanti	239
Maggioranza	120
Voti favorevoli	213
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

Sorteggio di scrutatori.

Presidente. Estraggo a sorte i nomi di sette deputati, che dovranno questa sera procedere allo scrutinio della votazione fatta per la nomina di un membro della Commissione generale del bilancio.

(Si procede al sorteggio.)

Gli onorevoli *Rossi*, *Govi*, *Pozzolini*, *Oliva*, *Figlia*, *Sole* e *Giudici* si riuniranno per procedere allo spoglio della votazione testè fatta per la nomina di un commissario della Commissione generale del bilancio.

Presidente. Invito gli onorevoli *Cantoni* *Pietro*, *De-Seta*, *Masselli*, *Broccoli*, *Maffi*, *Franzi* e *Arisi* a riunirsi per procedere allo scrutinio del ballottaggio fatto per la nomina di un commissario di vigilanza sopra l'amministrazione del Fondo per il culto.

Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Indelli al ministro dell'interno.

Presidente. È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro

dell'interno intorno all'assassinio avvenuto nella notte dal 3 al 4 corrente in Motta De'Conti (Vercelli) in persona del sindaco signor Belluati.

Firmato: “ **INDELLI.** ”

Prego l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di voler comunicare al suo collega dell'interno questa domanda d'interrogazione.

Berti Domenico, ministro di agricoltura, industria e commercio. Comunicherò subito al mio collega dell'interno la domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Indelli.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è pervenuta la seguente comunicazione:

“ La Giunta delle elezioni nelle tornate pubbliche del 4 e 5 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti la qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime. ”

Collegio di Teramo — *Costantini* *Settimio*, *Cerulli* *Giuseppe*, *Patrizi* *Luigi*, *De Riseis* *Giuseppe*, *Scarselli* *Crescenzo*.

Collegio di Brescia 2° — *Gorio* *Carlo*, *Barbieri* *Antonio*, *Papa* *Ulisse*, *Buffoli* *Teodoro*.

Collegio di Treviso 1° — *Rinaldi* *Pietro*, *Mattei* *Antonio*, *Giuriati* *Domenico*.

Collegio di Trapani — *Maurigi* *Ruggiero*, *Di San Giuseppe* *Benedetto*.

Collegio di Perugia 2° — *Solidati-Tiburzi* *Luigi*, *Amadei* *Michele*, *Seismit-Doda* *Federico*, *Massari* *Giuseppe*, *Ferrari* *Ettore*.

Collegio d'Ancona — *Elia* *Augusto*, *Mariotti* *Filippo*, *Bonacci* *Teodorico*, *Bruschettini* *Augusto*, *Bosdari* *Giovanni* *Battista*.

Collegio di Ravenna — *Baccarini* *Alfredo*, *Farini* *Domenico*, *Costa* *Andrea*, *Bertani* *Agostino*.

Collegio di Caserta 1° — *Pierantoni* *Augusto*, *Cocozza* *Gaspere*, *Semmola* *Mariano*, *Comin* *Ja-copo*, *Teti* *Filippo*.

“ Il presidente

Firmato: “ **NICOLÒ FERRACIÙ.** ”

Do atto alla Giunta delle elezioni delle precedenti comunicazioni; e, salvo i casi d'incompati-

bilità, preesistenti e non conosciuti al momento della elezione, proclamo a deputati:

Del collegio di Teramo, gli on. Costantini Settimio, Cerulli Giuseppe, Patrizi Luigi, De Riseis Giuseppe, Scarselli Crescenzo.

Del 2° collegio di Brescia, gli on. Gorio Carlo, Barbieri Antonio, Papa Ulisse, Buffoli Teodoro.

Del 1° collegio di Treviso, gli on. Rinaldi Pietro, Mattei Antonio, Giuriati Domenico.

Del collegio di Trapani, gli on. Maurigi Rugiero, Di San Giuseppe Benedetto.

Del 2° collegio di Perugia, gli on. Solidati-Tiburzi Luigi, Amadei Michele, Seismit-Doda Federico, Massari Giuseppe, Ferrari Ettore.

Del collegio di Ancona, gli on. Elia Augusto, Mariotti Filippo, Bonacci Teodorico, Bruschetti Augusto, Bosdari Giovanni Battista.

Del collegio di Ravenna, gli on. Baccarini Alfredo, Farini Domenico, Costa Andrea, Bertani Agostino.

Del 1° collegio di Caserta, gli on. Pierantoni Augusto, Cocozza Gaspare, Comin Iacopo, Teti Filippo.

Dalla Giunta delle elezioni è pure pervenuta alla Presidenza la seguente deliberazione: “ La Giunta, visti ed esaminati gli atti elettorali del 1° collegio di Catania; presa cognizione dei documenti annessi, ed in particolar modo degli atti estratti dal registro degli atti di nascita, in data 8 novembre prossimo passato; ritenuto constare dai medesimi che uno dei tre eletti in codesto collegio, il marchese di San Giuliano, è nato nel 9 dicembre 1852;

“ Che, quindi, al tempo della sua elezione, non aveva compiuto e non ha compiuto neppure oggi la età di anni 30;

“ Che, ciò posto, gli fa difetto il principale requisito per essere deputato;

“ Per questo motivo, visti gli articoli 40 dello Statuto e 81 della legge elettorale politica;

“ Ha unanimemente deliberato di proporre, come propone, alla Camera l'annullamento della di lui elezione.

“ *Il presidente*

Firmato: “ Nicolò Ferracciù. „

L'onorevole di Rudinì ha facoltà di parlare su queste conclusioni della Giunta delle elezioni.

Di Rudini. Io chieggo alla Commissione se non le sembri più opportuno rimandare ad altra tornata la discussione di questa sua proposta la quale, sebbene in apparenza così semplice e chiara, così apparentemente logica e conforme alle leggi ed allo Statuto, dà luogo non pertanto a due questioni che

io stimo gravissime e soprattutto nuove per questa assemblea.

La prima questione è questa: dato che l'elezione sia annullata per inleggibilità dell'eletto, è dichiarato vacante il posto da lui occupato nel collegio, ovvero è chiamato a surrogarlo colui il quale ha ottenuto dopo di lui il maggior numero di voti? (*Commenti*)

Io non esito a dichiarare, che a parermi, il posto occupato dal deputato la cui elezione si annulla, dev'essere dichiarato vacante; ma io desidererei conoscere l'opinione della Giunta delle elezioni. Nel silenzio di essa non so se il nostro onorevole presidente, malgrado la sua grande autorità, possa prendersi la responsabilità di decidere la questione dichiarando vacante il collegio.

Ma un'altra questione nuova, sebbene apparentemente vecchia, fa sorgere la proposta della Giunta.

È presto detto che colui il quale non ha 30 anni non può essere deputato e la sua elezione deve essere annullata; ma il caso presente è eccezionale e del tutto nuovo, imperocchè l'onorevole Di San Giuliano, il quale non aveva compiuto 30 anni al momento della sua elezione, sta per compierli nel momento in cui noi discutiamo. (*Rumori a sinistra*)

Presidente. Prego di fare silenzio.

Mantellini. È questione di ore.

Di Rudini. Questi rumori mi persuadono che coloro i quali li fanno non hanno esatta cognizione della questione e che non hanno letto di recente le disposizioni dello Statuto del regno; perchè, se le avessero lette di recente, saprebbero che la condizione di aver compiuti 30 anni è prescritta non per l'elezione ma bensì per l'ammissione. Questa è la versione precisa dello Statuto del regno, e quindi io credo che sia discutibile se la disposizione dello Statuto debba essere interpretata nel senso dichiarato dalla Giunta o altrimenti.

Io non voglio pronunziarmi su questo punto; io non voglio dichiarare la mia opinione; io dico solo che la questione è più grave e più delicata di quello che a prima vista non sembri; e quindi concludo col ripetere alla Giunta...

La Cava. (*Della Giunta*) Chiedo di parlare.

Di Rudini. . . . la domanda che le ho già rivolta in principio: non pare alla Giunta medesima che sia opportuno rimandare ad un'altra tornata la discussione della sua proposta?

Io aspetto dalla Giunta una risposta, che voglio augurarmi non recisamente contraria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. (*Della Giunta*) Nessuno più di me può essere ritenuto imparziale in questa questione. La Camera sa quale sia il mio desiderio, anzi io lo tradussi in una proposta di legge, che cioè l'articolo 40 dello Statuto venga modificato, e che possano eleggersi deputati tutti coloro che hanno 25 anni compiuti.

Io non sono di coloro che temono della gioventù, anzi io sono di coloro che la desiderano alla Camera. Io desidero che qui vengano i giovani, perchè essi, sono nati e cresciuti nel tempo di questa grande rivoluzione nazionale, non hanno le passioni di coloro che da 40 anni possono aver preso parte alle grandi lotte nazionali, e, venendo alla Camera, potrebbero essere più freddi di noi, e giudicare meglio di noi varie questioni in cui il cuor nostro, qualche volta, può far violenza alla ragione.

Ma, signori, non si tratta di legge *condita* ma di legge *condenda*, e bisogna risolvere il dubbio sollevato dall'onorevole Di Rudinì con la legge alla mano.

Quanto alla prima domanda che l'onorevole Di Rudinì ha fatta alla Giunta, mi permetteranno i miei colleghi di rispondere che la Giunta ad unanimità ha ritenuto che, ove la Camera accettasse la sua proposta per la nullità dell'elezione dell'onorevole Di San Giuliano, il collegio si dovesse dichiarare vacante. Ritengo inutile esprimere i motivi di tale risoluzione, non solo perchè molti precedenti la confortano; ma perchè l'onorevole Di Rudinì non ha esposto alcun argomento in contrario.

Andiamo dunque alla questione dell'età. Lo Statuto sardo, diventato italiano, non è il meglio formulato di quanti statuti uscirono dal 1848 in qua, esso fu una meschina traduzione della Carta francese, nulladimeno bisogna interpretarlo con logica giuridica.

Lo Statuto, all'articolo 40, così si esprime: "Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di 30 anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge."

A prima giunta, il participio *ammesso* parrebbe che si volesse riferire all'atto in cui il deputato entra alla Camera, e non al momento in cui gli elettori lo hanno eletto. Ma, guardi l'onorevole Di Rudinì, se questa interpretazione potesse accogliersi, se il cittadino fosse eleggibile ancorchè non avesse compiuto l'età al momento dell'elezione, si cadrebbe nell'assurdo di dover considerare eleg-

gibile anche chi non goda i diritti civili e politici o non raccolga gli altri requisiti voluti dalla legge.

Ma lasciamo l'articolo 40 dello Statuto.

Esso fu spiegato o completato dalla legge elettorale; la quale all'articolo 81 così si esprime:

" Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875 e 15 maggio 1877. "

Secondo questa legge dunque per essere eletto bisogna avere i requisiti di cui parla l'articolo 40 dello Statuto. Quali sono questi requisiti? Avere compiuto l'età di trent'anni, godere i diritti civili e politici e riunire tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vale a dire non trovarsi in alcuna di quelle condizioni di esercizio di funzioni pubbliche che lo rendano ineleggibile.

Io comprendo che se noi dovessimo oggi risolvere la questione sotto l'aspetto della convenienza anzichè dello stretto diritto, secondo il testo e lo spirito della legge, forse la proposta dell'onorevole Di Rudinì potrebbe essere ammessa. L'onorevole Di San Giuliano compie i suoi 30 anni il 9 dicembre, cioè di qui a 4 giorni.

Mantellini. Il giorno 8.

Crispi. Di qui a tre giorni? Tanto meglio. Ma non dobbiamo guardare se da qui a tre giorni egli abbia compiuta l'età di 30 anni, dobbiamo vedere se egli aveva i 30 anni il 29 ottobre, quand'ebbe luogo la sua elezione. Se si trattasse di convenienza, ripeto, io sarei largo e considererei valida la elezione il giorno otto di questo mese; non oggi perchè, anche interpretando l'articolo 40 dello Statuto nel senso accennato dall'onorevole Di Rudinì, non si potrebbe oggi dichiarare eletto l'onorevole Di San Giuliano, che non avrebbe ancor compiuto l'età prescritta. Di qui a tre giorni si potrebbe dire: ma è conveniente riconvocare il collegio elettorale, ed incomodare gli elettori perchè vadano a votare un'altra volta per l'onorevole Di San Giuliano? Ma che volete, o signori? Se le leggi si dovessero interpretare secondo il comodo nostro e degli elettori, non ci sarebbe più legge possibile. La legge è quello che è, anche quando si riconosca viziosa; e se l'onorevole Di Rudinì si vorrà associare a me per far mutare l'articolo 40 dello Statuto, io lo ringrazierò...

Di Rudini. Cominciamo da questo caso.

Crispi... E potremo allora far entrare nella Camera i giovani a 25 anni. Ma quest'articolo non è ancora mutato; e quando io proposi che si mutasse, nella passata Legislatura, dall'altra parte

della Camera nessuno si alzò per appoggiare la riforma che io tanto desiderava.

Dunque a che venite, o signori, a dolervi ora delle conseguenze di una legge statutaria che non avete voluto mutare? Se voi siete così restii a modificare lo Statuto, se temete tanto di toccare quest'arca santa, dovete essere i primi a farlo rispettare; e noi per rispetto a quella legge dobbiamo ora accettare le conclusioni della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. (*Della Giunta*) Sorgo a parlare per incarico del presidente, ed a nome della Giunta. Io non mi occupo della legge *condenda*, ma sì della legge *condita*, e quindi dello stato presente della nostra legislazione. La questione sollevata dall'onorevole Di Rudini circa l'età del candidato, sulla quale soltanto mi tratterò, a me pare risolta dall'articolo 81 della legge elettorale, il quale poi si riferisce all'articolo 40 dello Statuto, di cui testè ha parlato l'onorevole Crispi, ed insieme dai precedenti della Camera.

Quando l'articolo 81 della legge elettorale dice, che chiunque può essere deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e quando nell'articolo 40 dello Statuto è detto, che per essere ammesso nella Camera bisogna avere l'età di anni trenta compiuti, significa che nessuno può essere eletto deputato se non ha l'età di trenta anni compiuti; e difatti l'onorevole Crispi faceva avvertire che, se fosse esatta l'interpretazione che vorrebbe dare alla legge l'onorevole Di Rudini, non dovremmo considerare valida anche l'elezione di coloro che non godono attualmente i diritti civili e politici, aspettando il tempo che li possano godere; perchè l'articolo 40 dice che per essere ammesso nella Camera bisogna avere l'età di 30 anni compiuti e godere dei diritti civili e politici; ed io non credo che l'onorevole Di Rudini voglia dare simile interpretazione all'articolo 40 dello Statuto.

Inoltre noi abbiamo una costante giurisprudenza della Camera; non soltanto recente, perchè potrei citare l'elezione dell'onorevole Mussi annullata due o tre volte, dell'onorevole Codronchi e, se non m'inganno, anche dell'onorevole Luzzati; ma anche un po' remota; per esempio, l'elezione dell'onorevole Di Cesarò fu annullata appunto perchè egli nel tempo in cui era stato eletto non aveva compiuti i trent'anni, sebbene gli mancassero pochissimi giorni.

In tempi anteriori abbiamo avuto l'elezione dell'onorevole Berti e quella dell'onorevole Saracco

che vennero annullate perchè al momento della elezione gli eletti non aveano compiuta l'età di 30 anni.

Ma vi è un caso presso a poco simile al presente, ed è quello dell'avvocato Garelli, al quale quando fu eletto mancavano 12 giorni per compiere l'età prescritta, un tempo minore di quello che mancasse all'onorevole San Giuliano al 29 ottobre (perchè in quel giorno gli mancava più di un mese per poter essere eletto), eppure l'elezione del Garelli fu annullata. Quindi io conchiudo a nome della Giunta, pregando la Camera di non accettare la seconda parte della proposta dell'onorevole Di Rudini.

Quanto poi all'altra questione da lui sollevata, se debba cioè il collegio dichiararsi vacante, o pure dichiararsi eletto quegli che ha ottenuto maggior numero di voti dopo l'onorevole Di San Giuliano, a me sembra risolta dall'articolo 79 della legge elettorale, secondo il quale devono essere proclamati coloro che hanno maggior numero di voti, senza guardare alle loro speciali condizioni; perchè le condizioni di eleggibilità sono stabilite dallo Statuto. Ma intorno tale questione parlerà con maggiore competenza l'onorevole Minghetti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti. (*Della Giunta*) Io risponderò a nome della Giunta sopra questo punto, pure da essa esaminato; ed ho piacere che l'onorevole Di Rudini abbia provocato la discussione in argomento, perchè il silenzio avrebbe potuto per taluno lasciar luogo ad interpretazione diversa.

È sì grave la questione, che la Commissione non pone dubbio che, se la legge avesse voluto che ad un deputato che per qualunque ragione cessi dalle sue funzioni, dovesse surrogarsi quegli che ha ottenuto un maggior numero di voti, dopo gli eletti, lo avrebbe senza dubbio espresso in modo formale. E difatti simile disposizione incontrasi esplicita e formale in tutte le legislazioni le quali hanno adottato questo sistema; il quale non è un'idea nuova. Fino dal 1790 la Francia l'aveva adottato; l'adottò per poco la Spagna; il Belgio nel 1830 quando fece la costituente; ed oggi ancora esso vige in Baviera ed in alcuni paesi dell'America Meridionale, come nel nostro diritto amministrativo.

Quando la Commissione, che ebbe a riferire alla Camera sulla legge elettorale, si trovò innanzi questo argomento, escluse in modo formale, come risulta dalla relazione dell'onorevole Zanardelli, il concetto della surrogazione, e, ripeto, non credette di doverlo esprimere nella legge, perchè le

pareva che il silenzio esprimesse appunto l'esclusione di quel metodo.

Che cosa dice la legge elettorale? Dice che ogni qualvolta un posto di deputato rimane vacante, gli elettori sono convocati entro termini utili per surrogare il deputato cessante. Se avesse voluto che la surrogazione si facesse prendendo il risultato della votazione precedente, l'avrebbe espresso.

La Giunta delle elezioni non ha tralasciato di esaminare a proposito dell'onorevole Di San Giuliano tale questione e fu concorde nell'ammettere che non si poteva fare luogo a surrogazione, ma si doveva riconvocare il collegio.

E come la legge non ne ha parlato, così ha creduto anch'essa di non parlarne; ma dichiarando puramente e semplicemente ch'era annullata quella elezione ha pensato che la conseguenza discendesse logica dall'articolo 81 della legge elettorale senza spiegazioni ulteriori.

Nondimeno, è stato bene che l'onorevole Di Rudini abbia messo innanzi tale questione, per dissipare ogni dubbio in proposito.

Oggi la questione è posta nettamente: se qualcuno avesse dei dubbi sull'interpretazione seguita dalla Giunta delle elezioni potrebbe formularli e si discuterebbero.

Noi da questo momento, e per essere coerenti a quel che fece la Commissione elettorale, e perchè la legge elettorale stessa ci sembra implicitamente aver escluso il contrario, noi della Giunta delle elezioni manteniamo fermo il concetto che, quando sia dichiarato vacante un collegio per surrogare il deputato, debbansi convocare di nuovo gli elettori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

Mantellini. (*Della Giunta*) Io sento l'obbligo di manifestare il voto che espressi nella Giunta, e quindi di richiamare la questione al punto cui la portava l'onorevole Di Rudini.

Pareva a me che le due questioni fossero abbastanza gravi per non dovervi passar sopra con la lettura dei nomi, la quale lettura dei nomi può accadere (non dico che avvenga) che seppellisca questioni assai gravi.

In verità, o signori, cominciando dalla prima: è da dichiararsi vacante il collegio, oppure è da dichiararsi invece eletto quegli che ottenne maggior numero di voti, quando questo maggior numero di voti superi l'ottavo, che costituisce condizione necessaria per la proclamazione a deputato? È una questione che io risolvo con i miei colleghi della Giunta nel senso che sia dichiarato vacante il collegio; ma mi pareva che mettesse il

conto di formularla, di discuterla e risolverla qui innanzi alla Camera.

E quindi, allorchè l'onorevole Di Rudini si fece a chiedere che si determinasse il giorno per discutere tale questione, chiedeva cosa che a me pare rientrasse esattamente nel rigore del nostro regolamento.

Finora si conosce l'opinione della Giunta, ma non venne presentata una proposta concreta, che provochi una risoluzione della Camera.

Quindi v'ha ragione per me di dar tempo a formulare questa proposta e provocare la risoluzione della Camera, la quale costituirebbe un precedente che tutti rispetteremmo, che non darebbe più luogo ad ulteriori dubbi, ad ulteriori contestazioni.

È una interpretazione grave che noi diamo; è la prima volta che si applica lo scrutinio di lista. E l'opinione che, annullata un'elezione, abbiassi a proclamare quegli che vien dopo, quando abbia riportato tanti voti quanti la legge richiede per ritenere avverate le condizioni della proclamazione, può avere nell'animo di alcuni il suo peso, sebbene per me non ne abbia.

Ma torno a ripetere: rimarremo così? Non si stipula alla Camera, si discute, e fino a che la discussione non si concreti in una proposta precisa, sulla quale venga una risoluzione della Camera, non si hanno che parole di un significato impersonale.

Quindi io mi associo alla proposta dell'onorevole Rudini, intesa a stabilire un giorno per discutere questa grave questione, sulla quale si potrà conseguentemente prendere una risoluzione di deliberato proposito, calma e serena, dopo schiariti tutti i dubbi e sciolti tutti i nodi.

Nè mi pare poi tanto leggiera l'altra questione, che ha dato occasione alla più grave, perchè, quando si dice che il deputato deve aver compiuto i 30 anni, si dice una cosa semplice: non aveva i 30 anni, dunque non poteva esser deputato! Ma la questione qui diventa grave per la singolarità del caso. Quando fu eletto, mancavano all'onorevole Di San Giuliano pochi giorni a compiere i 30 anni, poichè li compie a qui a 48 ore, il dì 8 dicembre. Ora, se uno non ha compiuto 30 anni quando è eletto, ma li compie quando è ammesso, si dovrà dire che non ha i requisiti per essere deputato? E, fra altre questioni, se uno, avendo i requisiti per essere eletto deputato in ordine all'articolo 40 dello Statuto, li perde, per un caso, per una condanna sopravvenuta dal giorno della elezione a quello della convalidazione, vorrete voi, perchè godeva i diritti politici il giorno della elezione, dichiarare convalidata questa elezione? Che ne

pensa l'onorevole Crispi? È una questione che merita di essere studiata. E, se poi la volete decidere, mi pare la dobbiate risolvere in ordine all'articolo 40 dello Statuto ed in ordine un po' anche all'articolo 3 del regolamento. Imperocchè, signori, vedete che cosa accade... (*Rumori*)

Scusate, abbiate pazienza... (*Rumori*)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di fare silenzio.

Mantellini. Onorevoli colleghi, vedete che cosa accade. L'onorevole Di San Giuliano fu eletto il 29 di ottobre; la seduta reale ebbe luogo il 22 di novembre ed in quel giorno questo giovane Di San Giuliano, al quale invidio la età giovanile, prestò giuramento, e fu deputato come noi vecchi a sessanta e più anni; oggi che si rivede il processo, che si va ad esaminare la sua fede di nascita, gli si dice: sei troppo giovane, vattene, non hai ancora compiuti i trent'anni, o, per dir meglio, non avevi allora compiuti i trent'anni, ed oggi, sebbene tu li compia... (*Rumori*)

Presidente. Ma li prego, facciano silenzio.

Mantellini. Io credo, signori, che sieno questioni che meritano di esser viste, di essere esaminate. (*Nuovi rumori*) Dal tumulto che sento sollevarsi arguisco che un poco di contrasto ci sia. (*No, no*) In voi lo so che non ci è contrasto; ma ci può essere in altri perchè l'articolo 40 dello Statuto parla di ammissione alla Camera; e l'ammissione alla Camera non avviene che quando si convalida l'elezione. Imperocchè per l'articolo 3 del regolamento uno è deputato appena proclamato purchè giuri. Quella è la prima ammissione, che chiamerò provvisoria; l'ammissione definitiva avviene quando si convalida la sua elezione. In una parola... (*Rumori*)

Io poi non mi ammalerò, se andrete in altra sentenza. È una quistione che mi pareva dover essere portata a cognizione della Camera: non volete stare attenti? Vorrà dire che avrò torto.

Io sono per pregare la Camera di rimandare questa discussione ad altra tornata; non fosse altro perchè sieno formulate le proposte sulle quali la Camera debba pronunziarsi.

Presidente. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare. (*Vivi rumori*)

Ma li prego di fare silenzio onorevoli colleghi. Abbiamo pazienza; non siamo che ai primi giorni! (*Ilarità*)

Parli, onorevole Pierantoni.

Pierantoni. Ho chiesto di parlare quando ho veduto che l'onorevole Di Rudini non faceva una vera proposta di aggiornamento della discussione, e non isvolgeva i motivi dei dubbi che solle-

vava. Se bene ho inteso, l'onorevole Di Rudini ha terminato con dire: vorrei sapere se la Giunta delle elezioni non creda necessario di rimandare questa discussione ad un'altra seduta; talchè parlo per pregare l'onorevole Di Rudini di non far proposte, quali, secondo il regolamento, avrebbe diritto di fare, e di approvare le conclusioni della Giunta.

Pare strano a me che l'onorevole Mantellini estenda il dubbio ad un deputato, che dal giorno dell'elezione a quello della convalidazione perda la capacità politica per condanna. L'onorevole Mantellini, esprimendo tal dubbio, dimenticava l'articolo 45 dello Statuto e le guarentigie dell'inviolabilità parlamentare, per le quali chi è in carcere sotto l'azione di un'accusa ricupera la libertà: Roma parli, chi è in esilio rientra in patria, e chi deve essere tratto in giudizio, non può esserlo senza l'autorizzazione della Camera. Ond'è pur troppo vero che anche Omero qualche volta dormicchia.

Ma la seconda questione sollevata dall'onorevole Di Rudini mi pare troppo vecchia per essere ancora discussa. Non è soltanto il Parlamento italiano che ha interpretato l'articolo 40 dello Statuto nel senso che il candidato proclamato debba aver compiuto 30 anni al momento dell'elezione; ma vi sono memorandi precedenti del Parlamento subalpino.

L'onorevole Berti fu eletto in Piemonte quando non aveva ancora compiuti i 30 anni, e Cesare Balbo sostenne la nullità della sua elezione, ben discernendo che la Camera non fa che procedere ad un giudizio di ricognizione della qualità di deputato che dà il popolo o il corpo elettorale; e che la capacità bisogna averla al momento del suffragio elettorale.

La seconda questione sonomi altamente meravigliato di sentirla chiamar grave. L'onorevole Minghetti ha già ricordato, con lo studio del diritto comparato, la regola che: ove il legislatore volle, disse. E la relazione parlamentare che esclude il sistema della surrogazione, è tal faro e lume, che non obbligava una Giunta tanto competente, quando non vi erano questioni sollevate da reclamanti, da protestanti, ad intrattenere la Camera, specialmente in questo momento, in una questione oziosa. Senza vedere ciò che hanno fatto i francesi nel 1790, o ciò che fece, nel suo diritto elettorale, qualche altro paese, noi possiamo attenerci alle stesse disposizioni e della legge elettorale e del diritto pubblico elettorale italiano.

La legge elettorale ha fatto una eccezione in vantaggio di coloro che non hanno raggiunto an-

cora la età per acquistare non la eleggibilità, ma l'esercizio del voto; ammettendo all'iscrizione delle liste tutti quelli che compiranno il ventunesimo anno nel mese di giugno o di luglio. Quando adunque il legislatore, in questa materia, ha portato una disposizione che faceva eccezione alla regola, che, cioè, l'anno debba considerarsi compiuto per l'elettore, e non l'ha portata per l'eleggibile, ricorre l'adagio: *Ubi lex voluit, dixit*. Ma, si potrebbe dire, abbiamo le tradizioni del diritto romano; abbiamo l'adagio del diritto romano: *Annus inceptus pro completo habetur, quoties de commodis agatur*. Veramente sarebbe cosa grave il decidere se l'esser deputato sia un vantaggio, se sia una utilità privata; tuttavia il diritto romano viene come lume sussidiario quando manca una norma positiva. E badate che questa questione è oziosa non soltanto pel testo delle parole: *compiuta la età*, ma per tutto il diritto pubblico; infatti trovate in alcune leggi speciali la eccezione che l'anno spezzato vale per l'anno intero, e la eccezione esclude la regola generale. Per esempio: nella legge delle pensioni, voi trovate valutato l'anno per intero, quando si è compiuto il primo semestre, per far valere il diritto alla pensione.

Ho già troppo parlato di questa prima questione.

La surrogazione (ritorniamo a questa questione, ch'è la più importante) sta nel sistema amministrativo; ma ciò vi dà la prova che, quando il legislatore ha voluto la surrogazione come sistema elettorale, l'ha dovuto espressamente dichiarare.

Io non voglio tediare maggiormente la Camera nel dimostrare come sia diversa l'elezione per la legge elettorale amministrativa da quella della legge elettorale politica. Nell'elettorato amministrativo l'elezione ha luogo per mandamento, per frazioni; voi avete uno scrutinio di lista più lungo, avete qualche cosa, in questo sistema, che il paese ha anche deplorato.

Imperocchè, col non aver stabilito un certo numero di voti per essere eletti, sapete che cosa è avvenuto? Che spessissimo fu nominato consigliere provinciale alcuno che aveva ottenuto appena dieci voti; a Napoli fu proclamato consigliere provinciale un candidato che aveva ottenuto tre voti!

A questo proposito, so che persone competenti su questa materia hanno detto che già un parere del Consiglio di Stato, o una circolare del Ministero dell'interno del 1880, abbia invitato le deputazioni provinciali a fare una diversa applicazione della legge.

Io non voglio dire ora sino a qual punto i pareri del Consiglio di Stato o le circolari ministe-

riali possano indurre i corpi elettorali a variare la legge; mi piace di stare alla questione e faccio soltanto notare che si argomenta malissimo da sistemi diversi.

E appunto perchè il sistema della surrogazione ha fatto cattiva prova nel sistema elettorale amministrativo, non può essere di straforo, e, come giurisprudenza accettata, venire ammesso nel nostro caso. D'altronde questo sistema, con lo scrutinio di lista, sarebbe la più enorme violazione della sovranità elettorale e del diritto delle maggioranze; diritto della maggioranza, tanto più da mantenersi oggi, che voi avete introdotto il sistema della rappresentanza delle minoranze, su cui spero che la Camera voglia ritornare.

Ora io dico: datemi il caso di cinque candidati che abbiano ottenuto 10 mila voti, e di altri sei che ne abbiano avuto duemila; sapete che cosa ne seguirebbe di strano? Che gli elettori, che hanno voluto riunire su d'una persona 10 mila voti, dovrebbero cedere innanzi ai 2 mila, e rimarrebbero senza rappresentante. Quindi se hanno sbagliato gli elettori del 1° collegio di Catania a non informarsi bene dell'atto di nascita dell'onorevole Di San Giuliano, anche in ciò abbiamo il precedente che l'errore non fa pena; ma se essi hanno detto scientemente: noi conosciamo che tra pochi giorni questo giovane cingerà la toga virile della capacità politica (*Risa e rumori*), e siccome per la convalidazione occorrerà molto tempo, così noi ci troveremo nel fortunato caso di vederlo rieleggere; allora qualsiasi deliberazione contraria a quella proposta dalla Giunta violerebbe il diritto degli elettori.

Io prego, quindi, l'onorevole Di Rudini di contentarsi della proposta della Giunta e di non fare nessuna proposta sospensiva.

Presidente. È pervenuta alla Presidenza una proposta che la maggioranza della Giunta sostituisce all'altra già letta in principio della discussione.

La Commissione propone:

“ 1° che sia annullata l'elezione dell'onorevole Di San Giuliano nel collegio di Catania;

“ 2° che la Camera dichiari verificarsi il caso previsto dall'articolo 80 della legge elettorale politica. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. Io ho chiesto di parlare per dire che mi associo alle dichiarazioni de' miei colleghi della Giunta.

L'onorevole deputato Mantellini citò un esempio

che non è abbastanza esatto. Quando ha ricordato che, in virtù dell'articolo 40 dello Statuto, il deputato deve anche essere nell'esercizio dei suoi diritti civili e politici, fece un'ipotesi: considerò il caso di un cittadino che, essendo senza peccato criminale nè correzionale il giorno della elezione, ne commettesse uno dopo essere stato eletto...

Mantellini. No, no; non è questo il caso.

Crispi. L'ipotesi, ove fosse questa, non sarebbe esatta.

Mantellini. No, non è questa.

Crispi. Va benissimo. Sono lieto di aver frainteso; l'ipotesi è un'altra. Se mai uno ha commesso un reato dopo che fu eletto, non può esser toccato; è deputato per il fatto dell'elezione dal giorno in cui gli elettori lo mandarono alla Camera; è coperto della inviolabilità parlamentare, ed occorre una deliberazione della Camera perchè possa essere reso ai giudici o anche ai carabinieri. Immagini la Camera che ad un individuo eletto deputato, per rientrare nella pienezza dei suoi diritti politici in conseguenza di una condanna correzionale (non parlo di condanna criminale) non restino, dopo l'elezione, che otto o dieci giorni, e che il giorno in cui la Camera deve esaminare gli atti dell'elezione, egli sia già salvo, libero da quelle incapacità che venivano in conseguenza della condanna avuta.

Ora, potrebbe la Camera ammettere un individuo il quale, al momento dell'elezione, era incapace per ragioni penali in conseguenza della condanna avuta e subita, e cui fosse necessario che dopo di questa passasse il tempo dovuto per essere libero e nella pienezza de' suoi diritti? Ma mi pare che basti porre la questione per risolverla in un senso tutto opposto a quello manifestato dall'onorevole Di Rudinì. Il cittadino, che nel giorno in cui gli elettori sono convocati ai comizi, non ha la pienezza dei diritti civili e politici, è ineleggibile.

Faccio un'altra ipotesi, onorevole Di Rudinì, e di questa abbiamo avuto altri esempi alla Camera. Immagino che il cittadino, il quale si presenta candidato, il giorno dell'elezione copra uno di quegli uffici pei quali è ineleggibile, e che egli rinunci l'indomani dell'elezione, e l'indomani dell'elezione il Ministero accetti la sua rinuncia. Potrebbe la Camera ritenere valida l'elezione di questo cittadino, il quale, nel giorno in cui gli elettori l'hanno nominato, era ineleggibile?

Lo ripeto ancora una volta; basta posare la questione per risolverla diversamente.

In questo la legge è chiarissima, vuole che il cittadino il giorno dell'elezione abbia trent'anni

compiuti, che sia nella pienezza dei suoi diritti civili e politici, e che in lui concorrano tutti i requisiti voluti dalla legge. Ove una di queste condizioni manchi, egli è ineleggibile e l'elezione è nulla; non annullata, si avverta, perchè c'è molta differenza; l'annullamento può essere derivato da ragioni anche posteriori, ma la dichiarazione della nullità deve essere effetto di circostanze, le quali esistevano nel giorno dell'elezione. È inutile che io mi trattenga sugli altri motivi che hanno dato argomento alla presente discussione...

Romeo. Domando di parlare. (*Rumori*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Crispi. Io quindi concludo pregando la Camera di por termine a questa discussione e di accettare la proposta deliberazione della Giunta delle elezioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se essa sia appoggiata.

(*La chiusura è appoggiata.*)

Essendo appoggiata...

Salaris. Domando di parlare contro la chiusura.

Presidente. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare contro la chiusura.

Salaris. Io domanderei alla Camera pochi momenti di tempo, affinchè la minoranza della Commissione potesse esprimere anche le ragioni, per le quali ha dissentito dalla maggioranza, specialmente nella seconda questione... (*Conversazioni*)

Presidente. Prego di far silenzio.

Salaris. Infatti, relativamente alla prima questione, a quella cioè dell'età, vi fu unanimità nella Commissione, se non vado errato: sulla seconda questione, invece, vi fu una minoranza che espone le sue ragioni, le quali però non sono state esposte alla Camera; si tratta dell'applicazione di una nuova legge.

Pregherei quindi la Camera di voler concedermi di esporre queste ragioni; in fin dei conti, non si tratterà che di un po' di sofferenza per pochi minuti, per lasciare che la minoranza della Commissione esponga le sue ragioni.

Presidente. Onorevole Salaris, ella ha fatto la sua istanza; ora debbo consultare la Camera.

Coloro che approvano la chiusura della discussione, sono pregati di alzarsi.

(*Segue la votazione.*)

Voci. La controprova!

Presidente. Si farà la controprova.

Chi non approva la chiusura è pregato di alzarsi.

(*La Camera approva la chiusura.*)

Verremo ai voti.

Rileggo la proposta della maggioranza della Giunta, emendata come essa fu ultimamente.

La maggioranza della Giunta propone:

“ 1° che sia annullata l'elezione dell'onorevole Di San Giuliano nel primo collegio di Catania;

“ 2° che la Camera dichiari verificarsi il caso previsto dall'articolo 80 della legge elettorale politica, il quale suona così:

“ Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, esso deve essere convocato nel termine di un mese ”.

Ora l'onorevole Di Rudini, sussidiato dall'onorevole Mantellini, ha fatto la proposta sospensiva.

Di Rudini. Chiedo di parlare per una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

Di Rudini. Io non aveva fatto nessuna proposta; non aveva fatto che domandare alla Giunta se credesse opportuno rimandare la discussione ad altro momento; ora, la discussione che si è fatta è stata così larga, che mi pare renda inopportuno il rinvio. Sono contento, però, di aver sollevato la questione; in primo luogo, perchè la Giunta ha sentito il bisogno di fare una proposta concreta, relativa alla vacanza del collegio; sono anche contento di aver sollevato la questione sulla eleggibilità dell'onorevole San Giuliano, non fosse altro per poter fare questa dichiarazione: che io sono tra coloro i quali, volendo mantenuto rigorosamente lo Statuto, credono che esso debba essere interpretato con molta larghezza, se lo si vuole lungamente mantenere. Ad ogni modo non faccio alcuna proposta.

Presidente. L'onorevole Mantellini avea pur esso fatto una proposta; avea proposto il differimento...

Mantellini. Niente, niente. Io mi era associato alla proposta dell'onorevole Di Rudini.

Presidente. Sta bene. Allora non c'è proposta di differimento, e verremo ai voti.

Salaris. Ne domando la divisione.

Presidente. Sta bene; verremo ai voti per divisione. Per conseguenza, pongo a partito la prima parte della proposta della Giunta, cioè che sia annullata l'elezione dell'onorevole San Giuliano.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva la prima parte della proposta della Giunta.)

Pongo ai voti la 2ª parte, cioè che la Camera dichiari verificarsi il caso previsto dall'articolo 80 della legge elettorale politica.

Chi approva questa seconda parte, è pregato di alzarsi.

(La Camera l'approva.)

In conseguenza di ciò, dichiaro vacante un seggio nel 1° collegio di Catania.

Mozione d'ordine.

Romeo. Chiedo di parlare per un appello al regolamento. *(Molti deputati si dispongono ad uscire)*

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di riprendere i loro posti.

L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare per un appello al regolamento.

Romeo. L'articolo 19 del nostro regolamento stabilisce che le conclusioni della Giunta delle elezioni debbano essere motivate. Io so che, intorno all'interpretazione di quest'articolo, si potrebbe rispondere che esso si riferisce semplicemente alle elezioni contestate per proteste avvenute, e non alle elezioni annullate per mancanza di requisiti negli eletti...

Presidente. Prego la Commissione di prestare attenzione; si tratta di questione grave.

Romeo... Però, se male io non scorgo, la interpretazione data a quest'articolo dalla Giunta delle elezioni nelle passate Legislature, ed accettata dalla Camera, è stata che, anche quando si contestavano d'ufficio delle elezioni, queste contestazioni seguivano il procedimento ordinario davanti alla Giunta, cioè si faceva il giudizio contraddittorio e poi si veniva alla Camera con una relazione motivata.

Ora, io non so quali ragioni abbia avuto la presente Giunta per adottare un diverso modo di procedere in questa occasione; ma però io pregherei... *(Rumori e conversazioni)*

Presidente. Prego di far silenzio, onorevoli colleghi; mi lascio udire quello che dice l'oratore.

Romeo... Perciò io pregherei la Giunta che d'ora innanzi, quando si tratta d'annullamento di una elezione anche promosso d'ufficio, abbia vigore quella consuetudine da me citata, ed abbia luogo il giudizio contraddittorio, venendosi alla Camera con una relazione la quale indichi le ragioni che ne hanno motivato l'annullamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferracciù, presidente della Giunta delle elezioni.

Ferracciù, Presidente della Giunta. Io debbo osservare, in primo luogo, all'onorevole Romeo che la prima parte delle conclusioni della Giunta è motivata, e che sono indicate le ragioni dell'annullamento. L'articolo 19 poi da lui citato non vi entra per nulla. Esso riguarda le elezioni conte-

state, e nel caso presente non vi era nè vi poteva essere contestazione, ai sensi del successivo articolo 20 che è concepito in questi termini: “ La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge, ancorchè non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione ”.

Ora la Giunta non si è voluta nemmeno permettere di dichiarare essa stessa la nullità dell'elezione, ed invece, ha deliberato, e deliberato all'unanimità, di proporre alla Camera l'annullamento.

Vede dunque l'onorevole Romeo che la fatta obbiezione cade da sè senza bisogno di confutazione.

Presidente. Insiste l'onorevole Romeo?

Romeo. Io non intesi far altro che una semplice preghiera alla Camera, perchè, anche annullandosi d'ufficio una elezione, stabilisse che fosse di bisogno un giudizio contraddittorio; io ho fatto la mia domanda. Però io credo di aver risposto all'onorevole presidente della Giunta quando ho detto che...
(*Rumori*)

Presidente. Facciano silenzio.

Romeo... quando ho detto che anche per le elezioni, delle quali si proponeva l'annullamento d'ufficio

(*Rumori*) si era tenuto sempre un giudizio davanti alla Giunta, e presentatasi alla Camera una relazione particolareggiata.

Io ricorderò all'onorevole presidente della Giunta la elezione dell'onorevole Randaccio. (*Interruzioni*)

Mi permetto pure di far osservare, che non è stata trattata per nulla la seconda parte, a cui ha alluso l'onorevole Di Rudinì. (*Rumori*)

Io, del resto, non ho inteso di fare alcuna proposta, ma una protesta ed una semplice raccomandazione, anche per evitare gravi ed involontari errori.

Presidente. Essendo così, resta esaurito l'ordine del giorno, e leggo quello della seduta di domani.

La seduta è levata alle 5 05.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

- 1° Votazione di ballottaggio, qualora occorra, per la nomina di un commissario del bilancio;
- 2° Verificazione di poteri.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. della Camera dei Deputati.